144

Adunanza del 7 ottobre 1912

Sono presenti: il Presidente Stringher, il vice Presidente Magaldi, i Consiglieri Anaclerio, Beneduce, Clerici, Guerra, Paretti, Rosmini e Verardo e il Direttore Generale Tocci.

Il Consigliere Beneduce, riferisce che la Società di assicurazione "La Mutua Italiana", con sede in Roma aveva chiesto di avviare trattative con l'Istituto Nazionale per la cessione del suo portafoglio.

Il risultato delle conferenze che il relatore e il Direttore Generale hanno tenuto con i rappresentanti della detta Compagnia – dopo aver constatato, nello esame dei bilanci di essa dal 1904 in poi la grande elevatezza delle spese di impianto e di quelle relative alla acquisizione del portafoglio – è stato l'accertamento di un deficit di 500.000 lire nel valore attuale del portafoglio stesso, ammesso esplicitamente anche dalla Direzione della Società. Di questo risultato è stato riservatamente informato il Direttore Generale del Credito e della Previdenza.

Aggiunge che il Direttore della Compagnia non sembra disposto a proporre alla prossima assemblea dei soci uno dei due provvedimenti che pure sembrano imporsi: o la diminuzione del capitale assicurato, o un aumento dei premi a carico

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

degli assicurati.

Il Direttore Generale aggiunge altri schiarimenti sull'esame fatto da lui e dal Consigliere Beneduce, dei bilanci della Mutua Italiana.

Dopo breve discussione, alla quale prendono parte tutti i presenti, il Consiglio prende atto delle comunicazioni fatte dal Consigliere Beneduce e dal Direttore Generale; e non trova luogo a deliberare in merito.

Il Presidente informa il Consiglio che la Commissione incaricata di rivedere il testo dello Statuto, tenendo conto delle osservazioni fatte dai singoli Consiglieri su alcuni articoli di esso, ha esaurito il suo compito, ed ha già inviato a lui, in una adunanza nella quale si sono recati alcuni altri emendamenti di forma, il risultato del suo lavoro.

Invita quindi il Direttore Generale a dare lettura del testo emendato dello Statuto.

Gli articoli 1 e seguenti fino al 37 sono approvati nel testo seguente:

Rof

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Titolo I

Costituzione, sede e rappresentanza dell'Istituto.

Art. 1°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è un Istituto di Stato, con sede in Roma, regolato dalla legge 4 aprile 1912 n. 305, dal regolamento approvato con R. Decreto 6 agosto 1912 n. 939 e dal presente statuto.

Esso esercita in regime di monopolio le assicurazioni sulla durata della vita umana in tutte le loro possibili forme; salva l'autorizzazione che potrà essere concessa alle private imprese che esercitavano legalmente nel Regno le assicurazioni sulla vita al 31 dicembre 1911.

L'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che la esercita nei modi stabiliti dal citato regolamento 6 agosto 1912 n. 939.

Art. 2°

L'Istituto è legalmente rappresentato dal Direttore Generale ai termini degli articoli 9 della legge e 6 del regolamento.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Esercita le sue operazioni per mezzo della Direzione Generale e di organi locali propri ed ha facoltà di valersi, per la raccolta degli affari, dei titolari degli uffici postali designati dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi, dei notai e dei segretari ed altri impiegati comunali.

Art. 3°.

Sono organi centrali dell'Istituto:

a - il Consiglio di Amministrazione;

b - il Comitato permanente;

c - il Direttore Generale

d - il Collegio dei Sindaci

Titolo II

Consiglio di Amministrazione

Art. 4°

Il Consiglio di Amministrazione è composto di nove membri, nominati con Decreto Reale promosso dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5 della legge; e fra essi sono, colla stessa Regio Decreto, designati il Presidente ed un Vice Presidente.

Rof

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 5°

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Direttore Generale della Cassa, sono:

a) che i membri di diritto, durano in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina e possono essere confermati con Decreto Reale per successivi quadrienni.

Ai Consiglieri della categoria A dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1912, n. 305, e al Direttore Generale, in quanto provenga dalla Amministrazione dello Stato, l'assegno di riposo sarà liquidato, ai termini della legge sulle pensioni civili e militari, tenendo conto degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione dello Stato e di quelli dell'Istituto, e l'assegno predetto sarà ripartito fra lo Stato e l'Istituto.

A tale effetto i Consiglieri e il Direttore Generale sono soggetti a favore dell'Istituto alle stesse ritenute che sarebbero state eseguite a favore dello Stato se essi non fossero passati al servizio dell'Istituto.

Art. 6°

I componenti del Consiglio di Amministrazione che appartengono alle categorie a) e b) dell'art. 5 della legge sono retribuiti nella misura e nel modo stabiliti dal Decreto Reale di cui all'art. 6 della legge stessa.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Nessuno dei componenti il Consiglio può percepire retribuzione, indennità o compenso per qualsiasi opera o servizio professionale che abbia prestato, in via ordinaria o straordinaria, a vantaggio dell'Istituto; fatta eccezione delle indennità spettanti per eventuali missioni.

Art. 7°

Le volontarie dimissioni dei componenti il Consiglio non hanno effetto prima che siano accettate con Decreto Reale promosso dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il non intervenire a tre adunanze consecutive, senza giustificazione ammessa dal Presidente, può produrre la decadenza dall'ufficio, da dichiararsi con Decreto Reale su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Quando per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio una vacanza, il Presidente provoca dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio la nomina del nuovo Consigliere, che deve essere decretata nel termine stabilito dall'art. 3 del regolamento.

Art. 8°

Il Consiglio di Amministrazione su invito del Presidente o del Vice Presidente si aduna in via ordinaria quat-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

tre volte il mese.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da discutere.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno 5 dei componenti e le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità la prevalenza il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio intervengono con voto consultivo il Direttore Generale dell'Istituto e il Vice Direttore Generale nei casi di assenza e di impedimento.

Art. 9°

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio può essere convocato e presieduto dal Consigliere più anziano, e, in caso di pari anzianità nella carica, dal più anziano di età.

Art. 10°

Per deliberazione del Consiglio la compilazione dei verbali può essere affidata ad uno dei suoi membri. Può anche essere affidata ad impiegati dell'Istituto designati dal Direttore Generale; ma sulle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate i verbali debbono essere sempre com-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

firmati da uno dei Consiglieri.

I verbali sono firmati, oltre che dall'estensore, dal Presidente e dal Direttore Generale che ne rimane depositario.

A cura del Direttore Generale sono comunicate entro dieci giorni al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio tutte le deliberazioni del Consiglio che non riflettano accettazione o rifiuto di determinati rischi.

Art. 11°

Gli intervenuti alle adunanze del Consiglio possono sempre far prendere atto nei verbali delle ragioni dei loro voti.

I componenti del Consiglio non hanno voto negli affari dell'Istituto in cui possano essere interessati personalmente, o in cui sia interessato di rapporto che abbiano con altre aziende.

Art. 12°

Il Consiglio di Amministrazione delibera sui seguenti oggetti:

1°— sulle eventuali modificazioni dello Statuto, da approvarsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato;

2°— sulla designazione dei due Consiglieri che devono far parte del Comitato Permanente;

3°— sulla istituzione di sedi e agenzie;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

4°_ sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui tipi di polizze, da approvarsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri;

5°_ sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione, anche da parte di pubbliche amministrazioni, e sulle relative condizioni di tariffe;

6°_ sui regolamenti interni di amministrazione e sulle istruzioni e norme generali dei vari servizi;

7°_ sulle norme generali riguardanti l'amministrazione delle attività dell'Istituto e sugli impieghi di fondi;

8°_ sulla costituzione della riserva matematica, della riserva ordinaria, della riserva di garanzia e delle altre speciali riserve che occorra di istituire;

9°_ sullo stato di previsione delle spese di ciascuno esercizio;

10°_ sui bilanci e sul conto dei profitti e delle spese e perdite, da compilarsi non più tardi del mese di aprile di ciascun anno per l'esercizio precedente;

11°_ sulla formazione dei bilanci tecnici;

12°_ sulle norme generali che devono regolare la assunzione degli impiegati amministrativi e tecnici e sulle relative retribuzioni;

13°_ sulle proposte della Direzione Generale per la nomina e rimozione degli impiegati e sui provvedimenti disciplinari che siano di competenza del Comitato permanente e del Direttore

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Generale;

14° – sui capitolati per il conferimento delle Agenzie generali e locali proposti dal Direttore Generale, e su tutte le norme di ordine generale attinenti al conferimento e all'esercizio delle stesse Agenzie;

15° – sul conferimento delle Agenzie generali;

16° – sulla ripartizione della quota di utili netti da assegnarsi in misura non superiore al 5% alla Direzione Generale, agli impiegati amministrativi e tecnici e al personale addetto alla produzione. Tale ripartizione di quota di utili dovrà essere approvata dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Agli effetti della partecipazione alla quota di utili, non spetta agli impiegati amministrativi e tecnici e al personale produttore alcuna facoltà di ricavarne né sui libri, né sui bilanci;

17° – sulle cessioni di portafoglio offerte dalle imprese assicuratrici ai sensi dell'art. 28 della Legge e in genere sugli acquisti di private aziende di assicurazioni sulla vita, che possano essere riconosciuti di convenienza dell'Istituto;

18° – su tutti gli atti che eccedano la ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda, quali ad esempio gli acquisti, le vendite, le permute di immobili, le transazioni, le divisioni di beni nelle quali l'Istituto sia interessato, le locazioni ultranovennali, i compromessi per conferire ad arbitri la decisione di controversie varie e che possano sorgere, le costituzioni di ipoteche e i consensi per cancellazione, surrogazioni e restrizioni di ipoteche.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Il Consiglio di Amministrazione può conferire a enti o privati la rappresentanza dell'Istituto nelle Colonie italiane, nei paesi soggetti al protettorato o all'influenza italiana e nei centri di emigrazione italiana.

Titolo III

Comitato Permanente

Art. 13°

Il Comitato permanente è composto a termini dell'articolo 8 della legge, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e di due Consiglieri di Amministrazione nominati dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I due Consiglieri conservano l'ufficio per due anni e possono essere riconfermati.

Art. 14°

Il Comitato permanente esamina i più importanti affari da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio, ne completa, ove occorrendo, la istruttoria e li accompagna col suo parere; provvede, d'intesa col Direttore Generale, agli impieghi dei fondi secondo le

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

delibazioni prese dal Consiglio, propone al Consiglio le norme regolatrici delle anticipazioni contro deposito di titoli e delle sovvenzioni agli impiegati ed operai, giusta gli articoli 15, n. 8 della legge, 12 e 13 del regolamento e quelle relative ai prestiti su polizze di assicurazione; propone al Consiglio l'erogazione del fondo di previdenza a favore degli impiegati e delibera sugli affari di sua competenza secondo il presente statuto e su quelli che il Direttore Generale sottopone al suo esame.

Titolo IV

Direzione Generale

Art. 15°

Il Direttore Generale è nominato con Decreto Reale, promosso dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri. Col decreto stesso sono stabilite le stipendio e le indennità del Direttore Generale. Egli dirige i servizi tecnici e amministrativi; ordina le ispezioni e le verifiche; provvede per le destinazioni e i trasferimenti degli impiegati; riferisce al Consiglio e al Comitato permanente sugli affari di loro competenza; prende provvedimenti di urgenza ai termini del regolamento; firma tutti gli atti e documenti rilasciati dall'Istituto, salvo quelli che importano impegno legale per l'Istituto stesso, i quali devono es-

dof

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

fere firmati anche da un Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio, provvede nelle spese nei limiti dello stato di previsione approvato dal Consiglio; eseguisce le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; propone al Consiglio il conferimento delle Agenzie generali; dà il suo benestare alla scelta degli agenti locali e agenti produttori fatta dagli agenti generali; esercita in genere ogni attribuzione che possa derivargli dalla legge, dal regolamento e dal presente statuto.

Art. 16°

Il Vice Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione speciale, da approvarsi dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Con la stessa deliberazione sono stabilite le stipendio e le indennità del Vice Direttore Generale, la durata del contratto e quant'altro riguarda il trattamento del detto funzionario.

Il Vice Direttore Generale coadiuva il Direttore Generale e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 17°

La Direzione Generale è costituita degli uffici per l'organizzazione locale e per gli affari di personale; per l'esame

delle proposte pervenute dalle Agenzie generali; l'assunzione dei rischi e l'emissione delle polizze; per l'esame delle proposte di assunzione di rischi pervenute direttamente alla Direzione Generale; per le scritture attuariali e gli studi di matematica attuariale; per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici; per la contabilità e l'emissione delle quietanze; per l'amministrazione del portafoglio; per gli impieghi dei fondi; per le gestioni di liquidazione; per il regolamento dei rapporti con società autorizzate ad operare in Italia durante il periodo transitorio stabilito dall'art. 29 della legge; per i servizi di economato, di cassa e di archivio.

Il Direttore Generale, inteso il Comitato permanente, provvede all'ordinamento interno della Direzione Generale.

Per le consultazioni legali, la rappresentanza e la difesa nei giudizi, la Direzione Generale può valersi delle R. Avvocature Erariali.

Titolo V

Collegio dei Sindaci

Art. 18°

A termini del disposto dell'art. 12 della legge e degli art. 9 e 10 del relativo regolamento, è costituito

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

to un collegio di Sindaci per esercitare presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle stabilite dall'art. 186 del Codice di commercio.

Con decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio sono all'uopo nominati, entro il novembre di ciascun anno e per l'anno successivo, tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti.

La carica di Sindaco effettivo non può essere tenuta da una persona per più di tre esercizi; tuttavia può essere ricoperta dalla stessa persona dopo decorsi tre anni dalla cessazione.

Ciascun Sindaco supplente può sostituire, in caso di impedimento, solo il Sindaco appartenente alla stessa categoria.

Il modo e la misura della retribuzione dei Sindaci vengono determinati dal Real Decreto, di cui agli artt. 6 e 12 della legge.

Art. 19°

Le attribuzioni dei Sindaci, a termini dell'art 10 del regolamento, sono le seguenti:

1°. - Stabilire, d'accordo col Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, le forme dei bilanci;

2°. - Esaminare almeno ogni trimestre, i libri dell'Istituto per conoscere le operazioni e accertare la bontà del metodo

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

di cauzione;

3° - fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa ad intervalli di tempo non maggiori di un trimestre;

4° - riconoscere almeno una volta ogni anno, con la scorta dei libri dell'Istituto, l'esistenza dei titoli e di valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione e custodia presso l'Istituto;

5° - rivedere i bilanci e compilare le proprie relazioni che, insieme coi bilanci e con le relazioni del Consiglio di Amministrazione, debbono essere presentate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per la comunicazione al Parlamento a norma dell'art. 12 della legge;

6° - sorvegliare in generale che le disposizioni della legge, del regolamento e dello statuto siano adempiute dagli amministratori;

7° - accertare che tutti i premi siano stati regolarmente denunziati agli effetti della tassa speciale sui contratti di assicurazione e che tutte le contravvenzioni contro disposizioni o pegno siano state parimenti denunziate agli effetti della relativa tassa.

I Sindaci effettivi possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art

Titolo VI

Organi locali dell'Istituto Nazionale

Art. 20

Sono organi locali dell'Istituto le Sedi compartimentali d'ispezione e le Agenzie.

Le Sedi compartimentali esercitano funzioni ispettive sulle Agenzie della rispettiva circoscrizione.

Le agenzie si distinguono in Agenzie generali e locali.

Art. 21

In ogni Provincia sono una o più Agenzie generali. Il Consiglio di Amministrazione delibera la istituzione e la soppressione delle Agenzie generali.

Art. 22

Le Sedi compartimentali d'ispezione debbono essere istituite nelle città di Torino, Genova, Milano, Venezia, Verona, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo, Catania e Cagliari.

Alle Sedi compartimentali sono addetti uno o più ispet-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

tori, incaricati della vigilanza sulla produzione e sul servizio medico fiduciario, sull'amministrazione del portafoglio e in genere su tutte le attribuzioni delle Agenzie generali.

Spetta pure agli ispettori di esercitare la sorveglianza sul funzionamento delle assicurazioni popolari.

Art. 23

Le Agenzie generali sono concesse dal Consiglio di Amministrazione in base ad un capitolato da esso approvato.

Il capitolato determinerà in quali casi e con quali forme le concessioni di Agenzie possono essere revocate.

Art. 24

Gli agenti generali organizzano la produzione nel territorio loro assegnato con la scelta degli agenti locali e degli agenti produttori e valendosi anche di tutte le persone autorizzate ai sensi della legge e del regolamento a procurare affari all'Istituto. Essi assumono le proposte di assicurazione e curano il perfezionamento delle polizze emesse dalla Direzione Generale. Amministrano il portafoglio valendosi anche delle agenzie locali e degli uffici postali di cui è cenno nell'art. 11 della legge e negli art. 20 e 25 del regolamento. Esercitano infine tutte le altre attribuzioni che siano loro affidate dal Consiglio di Amministra-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

zione),

Gli agenti generali dipendono dagli agenti locali che da essi dipendono.

Art. 25

Gli agenti generali devono istituire Agenzie locali in tutti i capoluoghi di Circondario e di Mandamento e gradatamente in tutti i comuni di qualche importanza, secondo le norme che saranno stabilite nei capitolati.

La nomina degli agenti locali è fatta dagli agenti generali, previo benestare della Direzione Generale.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione potrà, all'infuori della organizzazione della produzione di competenza dell'Agenzia generale, deliberare l'istituzione di Agenzie speciali e autorizzare la nomina di speciali agenti, per le assicurazioni postelari e speciali senza visita medica, da assumersi secondo speciali tariffe e condizioni di polizza approvate nella forma stabilita dall'art. 8 della legge.

Tali Agenzie ed agenti potranno essere alla immediata dipendenza della Direzione Generale dell'Istituto.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 27

Gli agenti generali sono retribuiti esclusivamente a provvigione, in relazione all'acquisto degli affari, all'incasso dei premi ed all'effettivo incremento del portafoglio.

Sono a carico degli agenti generali gli emolumenti dovuti agli agenti locali e agli agenti produttori ai termini delle rispettive condizioni di nomina.

Titolo VII

Impiegati amministrativi e tecnici

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione, a termini dell'art. 8 della legge e dell'art. 4 del regolamento, provvede in ragione delle esigenze dei servizi all'assunzione del personale amministrativo e tecnico necessario per i servizi della Direzione Generale, per le Sedi compartimentali di ispezione ed eventualmente per altri uffici locali.

Determina le qualifiche e la misura delle retribuzioni degli impiegati amministrativi e tecnici.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 29

Gli impiegati amministrativi e tecnici sono assunti in servizio con contratto a tempo determinato, rinnovabile di sei in sei anni per il primo quinquennio, e successivamente di quinquennio in quinquennio, secondo le norme contenute nel regolamento interno.

Art. 30

In seguito a relazione motivata del Direttore Generale il Consiglio di Amministrazione può deliberare la rescissione dei contratti di cui nel precedente articolo, senza che gli impiegati abbiano alcun diritto ad indennizzo:

a) per grave negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

b) per abuso di fiducia;

c) per gravi atti di insubordinazione contro l'amministrazione dell'Istituto o i superiori;

d) per coinvolgimento all'insubordinazione;

e) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.

I contratti possono pure essere rescissi per sopravvenuta inidoneità intellettuale o fisica dell'impiegato; ma in tal caso, e in genere quando l'impiegato cessi dal servizio senza aver dato motivo di grave mancanza, il Consiglio di Amministra-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

zione su proposta del Direttore Generale, può concedere il pagamento di tante rate mensili di stipendio quanti sono gli anni di servizio prestato.

Art. 31

Il contratto è risolto di pieno diritto, senza obbligo di indennizzo a favore dell'impiegato:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitto contro la Patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, falsità, furto, truffa o appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti con l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o la vigilanza speciale delle autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 32

Il regolamento interno di cui al successivo art. 34 determina i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico degli impiegati ai casi ai quali non ricorrono gli estremi per la risoluzione del contratto.

Art. 33

Gli impiegati amministrativi e tecnici sono retribuiti a stipendio

dei quali nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione. La detta misura potrà essere maggiorata a determinati periodi di tempo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, a favore degli impiegati che abbiano prestato lodevole servizio.

Gli stipendi sono pagati a rate mensili posticipate.

Art. 36

Con apposito sistema approvato dal Consiglio di Amministrazione sarà provveduto a disciplinare:

a) le condizioni di ammissione degli impiegati amministrativi e tecnici;

b) le incompatibilità;

c) l'orario normale di ufficio;

d) il trattamento da accordarsi nei casi di assenza per malattia;

e) i congedi annuali;

f) le indennità di viaggio e di missione;

g) la risoluzione dei contratti di cui all'art. 29 e segg. allo scopo relativo alla gestione degli impiegati e alla regolarità delle loro prestazioni.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Titolo VIII

Personale produttore

Art. 55

Il personale produttore comprende:

a) gli agenti produttori professionalmente dotti assunti dagli agenti generali, previa autorizzazione del Direttore Generale;

b) i titolari di uffici postali autorizzati ai sensi dell'art. 8 del regolamento;

c) i segretari e gli impiegati comunali autorizzati dalla Direzione Generale;

d) i notai, i quali possono anche senza preventiva autorizzazione procurare affari all'Istituto.

Art. 56.

I produttori debbono per le loro operazioni esser aggregati alle Agenzie generali nella cui circoscrizione si trovano, e alle quali spetta di liquidare e pagare le provvigioni ad essi dovute sugli affari procurati, nella misura stabilita dai capitolati generali e dalle condizioni speciali di contratto.

Le disposizioni della prima parte del presente articolo non si applicano ai casi di proposte presentate alla Direzione

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Generale direttamente e non per il tramite delle agenzie.

In base alle distinte dimostrative della produzione annuale presentata a cura di ogni agente produttore, il Comitato permanente, su proposta del Direttore Generale, può aggiudicare ai più attivi una provvigione a premio, in conformità dell'art. 11 della legge, sul bilancio dell'Istituto.

Titolo IX

Riserva matematica, riserva di garanzia, altre riserve.

Art. 57

Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario la Direzione Generale dell'Istituto provvederà alla valutazione delle riserve matematiche corrispondenti alle polizze delle singole categorie di contratti di assicurazione in vigore alla chiusura dell'esercizio.

La riserva matematica per ciascuna categoria di contratti di assicurazione sarà calcolata riportando alla data di chiusura di ciascun esercizio la differenza tra i valori di stima degli impegni assunti dall'Istituto colle polizze emesse a favore degli assicurati e gli impegni assunti dagli assicurati per le rate di premio dei contratti stessi.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

La determinazione del valore di stima degli impegni assunti dall'Istituto con le polizze emesse, e in vigore alla chiusura dell'esercizio, sarà fatta tenendo conto del valore attuale degli impegni dell'Istituto verso gli assicurati, del valore attuale delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione del portafoglio in vigore, e del valore attuale delle spese di incasso per la riscossione dei premi futuri.

Il valore di stima degli impegni degli assicurati verso l'Istituto sarà fatto determinando il valore attuale dei premi sufficienti per l'ulteriore svolgimento dei contratti di assicurazione, determinando cioè il valore attuale dei premi puri e delle caricature per spese di gestione del portafoglio, per spese di incasso dei premi e per l'ammortamento delle spese di acquisizione.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà ogni triennio le ipotesi demografiche e finanziarie per la stima sopra indicata, e determinerà pure la misura delle spese di gestione e di incasso, nonchè il piano di ammortamento delle spese di acquisizione.

Al proposito del penultimo capoverso dell'art. 38 il Consigliere Parelli osserva che ivi si determinano le riserve matematiche sotto deduzione delle spese di acquisizione da ammortizzarsi, le quali spese debbono invece risultare in apposita voce nell'attivo del bilancio restituendo alle riserve matematiche il loro valore tecnico effettivo.

Propone quindi che nel terzo capoverso dell'art. 38 siano soppresse le ultime parole "e per l'ammortamento delle spese di acquisizio

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

ne),

(N.B. Testo formulato per iscritto dallo stesso Consigliere Parietti).

Dopo breve discussione, il Consiglio delibera che l'articolo intero sia da approvare nel testo proposto, non accogliendo la proposta del Consigliere Parietti.

Gli artt. 38 e 39 sono approvati a voti unanimi nel testo seguente:

Art. 38

L'Istituto presenterà al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ogni triennio in allegato al bilancio tecnico di cui all'art. 12 della legge:

a) il confronto fra le previsioni fatte in base alle ipotesi demografiche adottate per la stima delle riserve e i risultati dell'esperienza;

b) il confronto fra le previsioni di rendimento del patrimonio dell'Istituto destinato a copertura delle riserve matematiche e il reddito netto effettivamente realizzato;

c) il confronto fra le previsioni per spese di gestione dei portafogli e di incasso dei premi e quelle effettivamente sopportate dall'Istituto;

d) il confronto fra l'ammontare della quota annuale di ammortamento delle spese di acquisizione calcolate in base al precedente piano approvato dal Consiglio di Amministrazione

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

all'inizio del biennio e le quote effettivamente ammortizzate, tenuto conto delle decadenze e dei riscatti verificatisi nel triennio.

Art. 39

L'Istituto costituirà, all'infuori della riserva matematica calcolata col procedimento di cui nell'articolo precedente, una riserva obbligatoria di garanzia, sufficiente a fronteggiare, secondo una ragionevole probabilità di variazioni da apprezzarsi all'inizio di ciascun triennio dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto:

a) ad eventuali scarti sfavorevoli all'Istituto del saggio di investimento del patrimonio destinato a copertura della riserva matematica;

b) ad eventuali scarti sfavorevoli dell'andamento effettivo dei fenomeni demografici rispetto alle corrispondenti ipotesi scelte per base della stima della riserva matematica.

A proposito dell'art. 39 il Presidente osserva che, in relazione all'obbligo fatto allo Istituto dall'art. 11 del regolamento, di impiegare in titoli dello Stato e garantiti dallo Stato almeno la metà della riserva matematica, sarebbe conveniente seguire la stessa norma anche nello impiego delle riserve obbligatorie di garanzia di cui in questo articolo.

Il Consiglio prende atto di tale osservazione, approvando la

39

cautela suggerita dal Presidente, e delibera che uno speciale articolo aggiuntivo della convenzione del quale è incaricato il Direttore Generale - si dispongo la obbligatorietà delle impiego in titoli dello Stato e garantiti dallo Stato anche per la metà delle riserve di garanzia da costituirsi a mente dell'art. 39 dello Statuto.

Gli art. 40 e 41 sono approvati nel testo seguente senza osservazioni:

Art. 40

L'Istituto costituirà inoltre una riserva straordinaria a integramento della riserva obbligatoria di cui all'articolo precedente.

Tale riserva sarà formata:

a) con un prelevamento non inferiore al 10% dell'eccedenza del reddito netto del patrimonio destinato a copertura della riserva matematica e il rendimento previsto in base al saggio di interesse scelto per la stima della valutazione della riserva stessa;

b) con un prelevamento non inferiore al 20% del beneficio di mortalità in confronto alle previsioni degli oneri dei singoli esercizi calcolati in base a schemi approvati dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun triennio, i quali tengano conto, sia de dell'età degli assicurati, della durata dei contratti e delle condizioni speciali di andamento del fenomeno demografico prevedibili per le singole categorie di contratti di assicurazione

va.

Siffatti prelevamenti saranno valutati alla fine di ogni esercizio e considerati al passivo del bilancio dell'Istituto.

Art. 41

All'infuori delle riserve sopraindicate l'Istituto, a norma dell'art. 14 della legge 4 aprile 1912, dovrà costituire inoltre la sua riserva ordinaria col prelevamento del 5% degli utili netti annuali dell'esercizio.

Ed è luogo a discussione l'art. 42, così formulato nello schema dello Statuto proposto:

Titolo V

Impieghi del patrimonio

Art. 42

Gli impieghi delle riserve e di ogni disponibilità dell'Istituto sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione a' termini degli articoli 15 della legge, 11 e 12 del relativo regolamento; e gli amministratori il cui voto motivato contrario sia risulti dalle relative deliberazioni sono effettivamente e solidalmente

Rof

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

le responsabili di qualsiasi investimento od impiego di fondi fatto in deroga alle norme dell'art. 16 della legge.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Permanente, delibera sulla scelta da investire in titoli a norma della legge, fermo l'obbligo di investire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato almeno una metà della riserva matematica.

L'acquisto dei titoli è volta per volta deliberato dal Comitato Permanente. La vendita dei titoli deve essere sempre deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative ad investimenti in titoli o a vendite di titoli sono comunicate, entro tre giorni dalla loro data, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in doppio esemplare, dei quali uno deve essere trasmesso al Ministero del Tesoro.

Trascorsi due giorni dalla comunicazione predetta, senza osservazioni, è proceduto alla esecuzione delle deliberazioni adottate.»

A proposito di questo articolo, il Direttore Generale riferisce che, per quanto riguarda le operazioni di acquisto e vendita di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, il Ministero del Tesoro aveva espresso il desiderio che allo Istituto fosse stabilito che agli acquisti in parola l'Istituto debba provvedere in seguito ad accordi col Tesoro stesso, e fossero anche previa

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

le nelle Statuto medesimo le modalità degli accordi.

Ciò specialmente allo scopo di evitare la possibilità di creare il turbamento del mercato, nel caso che il Tesoro e l'Istituto Nazionale dovessero in uno stesso momento procedere ad operazioni di grande importanza.

Si sono tenute, presso la Direzione generale del credito e della previdenza, delle conferenze fra esso Direttore Generale e il Commissario Vanardi e le delegate del Ministero del Tesoro, nelle quali da parte di quest'ultimi è stata accennata anche la proposta di demandare al Contabile del Portafoglio la decisione delle divergenze dell'Istituto Nazionale relative agli acquisti e alle vendite di titoli di Stato; mentre i rappresentanti dell'Istituto, pur non volendo difendere l'autonomia di questi, hanno insistito nella affermazione che conviene limitare la disposizione dello Statuto alla enunciazione del criterio di massima che alle operazioni di cui è parola si proceda di accordo col Tesoro, per fissare poi le modalità relative con speciali convenzioni.

La questione non è stata ancora definita, e i delegati del Tesoro e dello Istituto dovranno tenere un'altra adunanza.

Dopo lunga discussione, alla quale prendono parte tutti i presenti, il Consiglio,

ritenuta l'opportunità che lo Statuto disponga soltanto, in modo generico, che sarà provveduto d'intesa col Tesoro alle operazioni di acquisto e vendita di titoli dello Stato o garan

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

tità dello Stato, salvo determinare le modalità di tale intesa con speciali accordi fra l'Istituto partecipante e il Ministero del Tesoro;

Su proposta del Presidente;

a) - approva l'art. 42 dello Statuto, e voti unanimi nel testo seguente:

"Gli impieghi delle riserve e di ogni disponibilità dell'Istituto sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e gli amministratori che vi abbiano contrario non risultano dalle relative deliberazioni sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualunque inconveniente nel impiego di fondi fatto in deroga alle norme dell'art. 16 della legge.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato permanente, delibera le somme da investirsi in titoli a norma della legge, fermo l'obbligo di investire in titoli dello Stato Italiano o da esso garantiti almeno una metà delle riserve matematiche. Delibera inoltre sulla vendita dei titoli.

Il Comitato permanente provvede alle operazioni di acquisto e vendita dei titoli dello Stato italiano e da esso garantiti, di intesa col Ministro del Tesoro".

b) - Per quanto riguarda le modalità da stabilirsi caso per caso dal Ministero del Tesoro, da emanarsi al Direttore Generale e al Consigliere Verardo di proporre che, quando occorra fare le operazioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 42 dello Statuto, i rappresentanti dello Istituto - prima che il Comitato permanente si provveda - debbano informare il Tesoro per prende-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

re accordi circa le specie di titoli da acquistare o da vendere, i modi e gli organi con cui le operazioni debbano farsi; per tener conto delle condizioni del mercato e di altre speciali contingenze; aggiungendo che, nel caso di diversità di vedute, le deliberazioni del Comitato permanente siano senza indugio comunicate al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, al quale spetta di esercitare la vigilanza sullo Istituto.

Gli art. 43 e seguenti sono approvati senza discussione nel testo seguente.

Art. 43

Ai sensi dell'art. 49 del regolamento, per effetto delle cessioni di portafogli da privato imprese di assicurazione all'Istituto, possono essere trasferiti all'Istituto stesso beni che per natura o per entità non corrispondano a quanto dispone l'art. 18 della legge circa l'impiego delle riserve matematiche.

Titolo XI

Bilanci

Art. 44

L'esercizio dell'Istituto comincia col 1° gennaio e termina

Rof

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

col 31 dicembre e per ogni esercizio si compilano un bilancio finanziario ed un bilancio tecnico.

Il bilancio finanziario, consuntivo di ciascun esercizio annuale, comprende il bilancio propriamente detto, il conto profitti e perdite e il conto inventario a fine esercizio.

Art. 45

I titoli e gli immobili sono segnati in bilancio per il prezzo di acquisto.

Le eventuali differenze rispetto ai prezzi di compenso alla chiusura di ciascun esercizio pei titoli, e rispetto al prezzo dedotto alla stima alla chiusura di ogni biennio per gli immobili, sono regolate con apposito fondo di riserva per oscillazioni di valori mobiliari e immobiliari.

A tale fondo devono destinarsi le eventuali plusvalenze.

Art. 46

Entro la 1ª quindicina del mese di aprile il Comitato permanente riferisce al Consiglio di Amministrazione sui bilanci proposti dal Direttore Generale. Il Consiglio delibera su di essi entro la seconda quindicina dello stesso mese di Aprile.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 47

I bilanci approvati dal Consiglio di Amministrazione e la relativa relazione sono immediatamente dopo, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, comunicati al Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei Sindaci, entro otto giorni dalla comunicazione, esamina i bilanci e ne estende la relazione, in conformità a quanto dispone l'art. 12 della legge.

Art. 48

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presenta i bilanci finanziario e tecnico, la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio dei Sindaci al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, nei quindici giorni indicati nell'art. 29 del regolamento.

Titolo XII

Disposizioni generali e transitorie

Art. 49

Quando i premi di assicurazione sono pagati per una

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

zo di Ufficio postale, entro il termine utile stabilito dalle norme emanate dall'Istituto, gli assicurati godono di una riduzione dell'1 per cento sull'importo dei premi netti risultanti dalle rispettive polizze.

Di eguale riduzione godono gli impiegati, i salariati e i pensionati dello Stato che paghino i premi di assicurazione da essi dovuti all'Istituto, mediante delegazioni di pagamento sui loro emolumenti.

Art. 50

Sono assolutamente vietati gli abbuoni di provvigioni, di tasse e di spese di contratto, a favore degli assicurati. Tale divieto si riferisce anche alle assicurazioni che fossero assunte direttamente dall'apposito ufficio della Direzione Generale. Le provvigioni che non fossero corrisposte dall'Istituto sono attribuite al fondo di integrazione di previdenza stabilito dal successivo art. 60.

L'inosservanza del divieto degli abbuoni dà diritto all'Istituto di rescindere le convenzioni in corso con gli agenti e di licenziare gli impiegati che di essi fossero colpevoli.

Art. 51

Gli impiegati amministrativi e tecnici e il personale subalterno, sono tenuti a serbare il segreto su tutto quanto riguarda

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

a conoscere in merito alle trattative e ai rapporti dell'Istituto con altre imprese di assicurazioni e con privati, siano assicurati che intermediari.

Ad essi è altresì assolutamente vietato di comunicare agli agenti delle imposte notizie e dati comunque riferentisi ai contratti di assicurazione dell'Istituto, ivi compresi i contratti stipulati dalle compagnie e imprese di assicurazione, per i quali sia intervenuta la cessione all'Istituto della quota parte del 40 per cento del rischio.

Art. 52

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, può istituire speciali gestioni per il patrimonio immobiliare.

Art. 53

Con regolamento interno il Consiglio di Amministrazione determinerà le norme per il servizio di cassa e per la custodia dei titoli.

Art. 54

Tutti gli impiegati amministrativi e tecnici, in qualunque

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

forma assunti, che siano retribuiti a stipendio fisso, sono soggetti all'obbligo di stipulare con l'Istituto un contratto di assicurazione per un premio annuo non minore del 10% dello stipendio di cui godono o godranno. Tale obbligo non si estende agli eventuali aumenti di stipendio che l'impiegato può conseguire dopo raggiunto il 55° anno di età.

I premi saranno riscossi mediante ritenuta mensile sugli stipendi con l'abbuono delle spese di acquisizione e col beneficio della riduzione dell'1% dei premi.

L'assicurazione cui è obbligato l'impiegato deve essere preordinata allo scopo di assicurare a lui, alla scadenza di un termine dall'assunzione in servizio, il pagamento di un determinato capitale o di una determinata rendita (capitale differito o rendita differita), o di assicurare alla famiglia in caso di morte prematura dell'impiegato, o all'impiegato stesso in caso di raggiungimento di una determinata età, il pagamento di un capitale (assicurazione mista), convertibile anche in annua rendita.

Verificandosi la cessazione del contratto di lavoro prima che sia decorso un triennio dall'assunzione in servizio, spetta all'impiegato la restituzione dei premi pagati e dei relativi interessi al 3.50%.

Tutte le modalità relative all'assicurazione degli impiegati saranno stabilite dal Comitato permanente, al quale è fatto di consentire in casi speciali, in luogo di quella sopra

menzionate, altre forme di assicurazione che siano chieste dagli interessati.

Art. 55

Se un impiegato abbia in corso una polizza di assicurazione sulla vita presso un'impresa privata e voglia mantenerla in vigore, continuando nel pagamento dei premi, dovrà tuttavia stipulare con l'Istituto un contratto di assicurazione a norma del precedente articolo, fino a concorrenza dell'eventuale differenza fra la ritenuta del 10% sullo stipendio e l'ammontare del premio annuo pagato per l'assicurazione stipulata in precedenza.

Art. 56

È istituito un "Fondo di integrazione di previdenza" a favore di tutto il personale amministrativo e tecnico della Direzione Generale e degli Uffici locali, retribuito a stipendio fisso, allo scopo di limitare per il detto personale l'onere dei premi di assicurazione stabilito con la prima parte dell'art. 54.

Il detto fondo viene alimentato:

1°. Con l'importo delle provvigioni di acquisizione che potranno essere risparmiate su affari proposti direttamente alla Direzione Generale;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

2° con l'importo di un quarto delle multe di cui al l'art. 6 della legge, riservato l'altro quarto a favore degli ispettori delle frodi;

3° coi diritti di polizza relativi alle assicurazioni stipulate a favore degli impiegati;

4° e con altri eventuali proventi, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 57

La riserva matematica per i contratti ceduti alla Istituto dalle imprese esercenti nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana, saranno calcolate per ciascuna categoria di contratti di assicurazione, e per l'insieme dei portafogli ceduti, col procedimento di cui all'art. 37. Il Consiglio di Amministrazione delibera sul piano di ammortamento di compensi accordati alle compagnie per la cessione di rispettivi portafogli.

Art. 58

Al primo bilancio finanziario dell'Istituto, riflettente l'esercizio 1913, saranno allegati i conti delle entrate e delle spese realizzate fino al 31 dicembre 1912

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Approvato poi tutti gli articoli della Statuto, il Consiglio delibera che questo sia rimesso con una relazione all'On. Min.ro di Agricoltura, Industria e Commercio, dopo che la stessa Commissione che già ebbe a riveder il testo lo avrà maturamente esaminato, per arrecarvi quelle ulteriori garanzie di forma e di coordinamento che potranno sembrare necessarie.

Dopo di che il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale — Il Consigliere Segretario estensore.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive